



COMUNE DI SUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 - Codice fiscale 83001330915 - P. IVA 00179690912

Tel. 0785/853009

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 16 del 15/09/2026

PREMESSO nei giorni dal 25/09 al 26/09 avranno luogo i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Cosma e Damiano e del centenario della riedificazione della Chiesa SS. Cosma e Damiano;

VISTA la Comunicazione prodotta dalla Associazione "Santos Martires Gosomo e Damianu (prot. n. 3702/2026 del 10/08/2026) in merito allo svolgimento della manifestazione, in cui sono evidenziate le aree di interesse per lo svolgimento delle manifestazioni in programma;

VERIFICATO con apposita ispezione lo stato dei luoghi;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche temporanee all'attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l'incolumità di tutti i partecipanti;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO l'art. 5 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n.267 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTI:

- il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 "Regolamento del Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- Di interdire temporaneamente al traffico veicolare, compreso lo stazionamento dei veicoli, il tratto di **Via Tinnura dall'intersezione con Via Grazia Deledda sino ad intersezione Via S. Satta** a decorrere dalle ore **15:00 del 23/09/2026 e sino alle 14:00 del 27/09/2026** per permettere la manifestazione, installazione, mantenimento e rimozione del palco modulare, mentre l'intera **Via Tinnura dalle ore 17:00 del 26/09/2026 sino alle ore 02:00 del 27/09/2026**;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi preposti alla vigilanza;

DISPONE

Gli organizzatori sono obbligati ad eliminare qualsiasi ostacolo che possa impedire l'attuazione del senso unico alternato con l'obbligo del transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale (installazione segnaletica di senso unico alternato e visibilità ostacoli su carreggiata) come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Gli organizzatori sono incaricati della affissione della presente ordinanza in tutte le vie di accesso all'area interessata dalla manifestazione e responsabili della consegna delle transenne;

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi degli organizzatori, i mezzi di soccorso e i mezzi delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché i veicoli al servizio di soggetti portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno nelle zone interessate dalla predetta manifestazione;

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune Suni (OR).

AVVERTE

- Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge;

- Che a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971);

- Che in relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga inviata senza ritardo a:

- ARST SpA Via Posada 8-10 09122 Cagliari
- Comando Stazione Carabinieri di Suni
- Comando Polizia Stradale – Macomer
- Ufficio di Polizia Locale – sede

Suni, lì 15/09/2026



Il Sindaco
Avv. Massimo FALCHI

Massimo Falchi